



Coordinamento-Settore
Università Ricerca Afam

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - ENTI PUBBLICI DI RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA

Roma, 7 aprile 2009

On. Donato Bruno
Presidente della Commissione Affari Costituzionali della
Presidenza del Consiglio e Interni
Camera dei Deputati

OGGETTO: Progetto di Legge C. 1441-bis-B, osservazioni (vs. Rif.to: Prot. 2009/00011403/COM del 31 marzo 2009)

Ill.mo On.le Bruno,

a seguito della Sua del 31 marzo, scritta anche a nome dell'On. Giancarlo Giorgetti, Presidente della Commissione Bilancio, allego le principali osservazioni della UILPA Università/ricerca AFAM all'art. 27 del disegno di legge n. 1441-*bis*-B, in corso d'esame presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera dei Deputati.

Si tratta di alcune specifiche proposte di modifica mirate a migliorare, dal nostro punto di vista, il testo elaborato dal Senato delle Repubblica.

Ci è gradito cogliere l'occasione per porgerLe i nostri migliori saluti.

Il Segretario Nazionale UILPA- UR AFAM

Alberto Civica

L'art. 27 del Progetto di legge 1441-*bis*-B, nel prorogare al 31 dicembre 2009 il termine entro cui il governo è autorizzato, ai sensi della Legge 27 settembre 2007, n. 165, ad adottare i decreti legislativi di riordino della disciplina relativa agli statuti e agli organi di governo degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, modifica in misura non marginale alcune delle disposizioni originarie della norma.

In primo luogo, l'art. 27, comma 1, lettera *c*) del citato Progetto di legge, nel proporre la modifica dell'art. 1, primo comma, lettera *b*) della Legge 165/2007, restituirebbe ai Consigli d'amministrazione la funzione di formulare e deliberare gli statuti in sede di prima attuazione. L'attuale formulazione della Legge 165 conferisce tale compito ai Consigli scientifici.

Sicuramente il testo rielaborato dal Senato ripristinerebbe condizioni coerenti con le funzioni attribuite dalla legislazione agli organi degli enti. Tuttavia, la sua formulazione incrementerebbe il grado d'estromissione delle comunità scientifiche interne agli enti, oggi rappresentate da componenti elette nei consigli scientifici. Ciò, oltretutto, in occasione di un passaggio di fondamentale importanza per la capacità delle amministrazioni interessate di svolgere con efficienza ed efficacia le missioni che il Governo riprenderà a tracciare con l'annunciato Piano nazionale della ricerca per il 2010-2012.

Riteniamo che d'individuazione delle regole fondamentali con le quali gli enti di ricerca risponderanno alle proprie missioni possa proficuamente trarre vantaggio dall'apporto delle preziose competenze delle comunità scientifiche interne agli enti. A nostro avviso, in sede di prima attuazione dell'autonomia statutaria è opportuno integrare i Consigli d'amministrazione, oltre che con i cinque esperti di nomina ministeriale, con un pari numero di ricercatori/tecnologi eletti dalle comunità scientifiche di ciascun ente. Una simile modifica renderebbe lo spirito della L. 165/2007 maggiormente coerente con la Carta europea dei ricercatori, ai cui principi il Senato della Repubblica ha mantenuto il riferimento esplicito. La Carta, infatti, auspica tra l'altro il coinvolgimento dei ricercatori negli organi consultivi e decisionali delle istituzioni per le quali operano, anche ai fini d'assicurare loro l'opportunità di contribuire in modo attivo al funzionamento delle stesse. L'integrazione dei Consigli d'amministrazione con una componente elettiva ricalcherebbe le modalità attuate nelle istituzioni accademiche in occasione delle prime adozioni degli Statuti autonomi successivamente all'entrata in vigore della L. 168/1989.

In secondo luogo, l'art. 27, comma 2 del Progetto di legge 1441-*bis*-B estende agli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui all'articolo 26 («Taglia-enti»), comma 1, secondo periodo della Legge 6 agosto 2008, n. 133, qualora gli stessi non siano sottoposti a riordino entro il termine del 31 dicembre 2009 con le modalità previste dalla L. 165/2007.

Oltre alle considerazioni sulla non proprietà di strumenti quali le disposizioni sulla delegificazione per intervenire su istituzioni di alta cultura come gli enti di ricerca, da noi già palesate al Presidente della Repubblica in occasione di analoghi tentativi operati nella scorsa legislatura e che qui ribadiamo, ci preme sottolineare le gravi asimmetrie che la formulazione licenziata dal Senato determinerebbe tra gli enti operanti nel settore della ricerca.



Infatti, gli enti con dotazione organica inferiore alle 50 unità continuerebbero a essere esclusi dall'applicazione della norma «Taglia-enti» dal primo periodo della L. 133/2008, mentre con la formulazione licenziata dal Senato la stessa potrebbe trovare applicazione per gli enti vigilati dal Miur con dotazione organica superiore alle 50 unità: il tutto potrebbe determinare situazioni in evidente contraddizione proprio con gli obiettivi di razionalizzazione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche che ispirano le disposizioni della Finanziaria 2008 richiamate dalla L. 133/2008. Inoltre, si potrebbero determinare situazioni diverse tra gli enti vigilati dal Miur e quelli vigilati da altri Ministeri.

Per nostro conto, l'esclusione degli enti pubblici di ricerca dalle disposizioni «Taglia-enti» è già implicitamente prevista dall'attuale formulazione della norma, sia per dotazioni organiche superiori alle 50 unità sia per gli enti vigilati da Ministeri diversi dal Miur. Tuttavia, riconosciamo la possibilità che norme elaborate in condizioni pesantemente condizionate dalla decretazione d'urgenza potrebbe determinare conseguenze preoccupanti e di difficile giustificazione agli occhi sia delle alte cariche dello Stato che dell'opinione pubblica. Riteniamo pertanto che l'art. 27, comma 2 del Progetto di legge 1441-*bis-B* debba essere opportunamente modificato come segue: «Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti di ricerca. »

Infine, riteniamo che nell'esercizio della delega, limitata agli enti di ricerca vigilati dal Miur, il Governo debba prevedere opportune disposizioni di raccordo in grado di evitare differenze normative con gli enti di ricerca vigilati da altri Ministeri. Ciò, con riferimento ai principi e ai criteri direttivi di cui all'art. 18 della L. 59/1997, in particolare per l'eventuale adozione di misure inerenti alle procedure d'assunzione del personale e/o mirate a valorizzare professionalità e autonomia dei ricercatori e a favorirne la mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca, università ed imprese.

